

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 23 gennaio 2017

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 2 /2017

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

MODELLO DICHIARAZIONE DI INTENTO: NUOVA VERSIONE IN VIGORE DAL 1 MARZO 2017

Provvedimento Agenzia Entrate del 2 dicembre 2016

Con il Provvedimento del 2 dicembre 2016, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il **nuovo modello della dichiarazione d'intento** con le relative istruzioni e specifiche tecniche: tale modello, come noto, deve essere utilizzato dall'esportatore abituale per effettuare operazioni di acquisto (o importazioni) di beni e ricevere prestazioni di servizi senza l'applicazione dell'IVA.

Nella nuova versione del modello è stata eliminata una delle tre modalità di acquisto con dichiarazione d'intento, ossia quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un determinato periodo di tempo (ad esempio dall'1/1/2017 al 31/12/2017).

Restano, pertanto, solo due modalità di acquisto tra le quali l'esportatore abituale potrà scegliere:

- presentazione della dichiarazione per singola operazione, indicando l'importo della stessa nel campo "una sola operazione per un importo fino a euro" (campo 1);
- presentazione della dichiarazione d'intento riferita ad una o più operazioni, fino a concorrenza di un determinato ammontare, da indicare nel campo "operazioni fino a concorrenza di euro" (campo 2).

Tale nuova versione del modello della dichiarazione d'intento andrà a sostituire il modello precedente, modificato da ultimo dal provvedimento dell'11 febbraio 2015, e **dovrà essere utilizzato obbligatoriamente per le dichiarazioni d'intento riferite a operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.**

I requisiti da verificare in capo all'esportatore abituale e, in generale tutta la disciplina della dichiarazione d'intento, disposta dall'articolo 8, 1° comma, lett. c) del DPR 633/1972, non ha subito alcuna variazione: le motivazioni che hanno giustificato tale restyling del modello, secondo quanto riportato nel provvedimento delle Entrate, sarebbero da ricondurre al perseguimento di un monitoraggio più puntuale sulle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali, al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolato.

In base alle novità di cui sopra, per gli **acquisti effettuati dall'1.3.2017** la dichiarazione d'intento può quindi essere rilasciata soltanto:

- per **una operazione o più operazioni;**
- **nel limite dell'importo** specificato a campo 1 o 2.

Nella Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che l'importo da indicare a campo 2 rappresenta **l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende effettuare acquisti senza IVA** con utilizzo del plafond, evidenzia che:

*"particolare attenzione deve essere riservata alla **verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento**".*

È onere dell'esportatore abituale **monitorare periodicamente** l'utilizzo del plafond presso il singolo fornitore al fine di non superare l'ammontare degli acquisti (che può effettuare) senza IVA indicato a campo 2.

N.B. Merita evidenziare che l'esportatore abituale **non deve "ripartire" il plafond a propria disposizione tra i vari fornitori**, ossia, in altre parole, non è richiesto che la somma dei campi 1 e 2 delle dichiarazioni d'intento coincida con il plafond a disposizione.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Qualora nella dichiarazione d'intento inviata ai fornitori a fine 2016 / primi mesi del 2017 sia stato compilato il campo 2, **non deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.**

In tal caso la dichiarazione **ha validità anche successivamente all'1.3.2017** fino a concorrenza dell'importo riportato in tale campo.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, l'esportatore abituale intenda acquistare senza IVA per un importo superiore all'ammontare indicato nella dichiarazione d'intento è necessario presentare un nuovo modello "ad integrazione" di quello precedente, indicando **l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA.**

SOPPRESSIONE INTRASTAT ACQUISTI E COMUNICAZIONE BLACK LIST

D.L. del 22 ottobre 2016, n. 193

A seguito dell'introduzione da parte del D.L. 193/2016 dei nuovi obblighi comunicativi (spesometro trimestrale e liquidazione iva triestrale), è stata prevista la **soppressione:**

- a partire **dall'1/1/2017**, della presentazione del modello **Intrastat** concernente gli **acquisti di beni** intracomunitari e le **prestazioni ricevute** da soggetti comunitari;
- a partire **dal 2016**, della comunicazione **black list** (tale comunicazione doveva essere inviata con periodicità annuale ed unicamente nel caso in cui l'importo complessivo delle operazioni intercorse con Paese a fiscalità privilegiata fosse stato superiore a 10.000 euro).

Permane invece l'obbligo di presentazione del modello **Intrastat** relativo alle **cessione di beni** e alle **prestazioni di servizi rese** nei confronti di soggetti comunitari.

DAL 1° GENNAIO 2017 IL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE SCENDE ALLO 0,1 %

Decreto MEF del 7 dicembre 2016

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto 7 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 14 dicembre 2016, comunica che **la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017** (la misura del saggio degli interessi legali fino al 31 dicembre 2016 era pari allo 0,2%).

Si ricorda che il tasso di interesse legale è stato introdotto nel 1942 dall'articolo 1284 del Codice civile e viene aggiornato ogni anno con un decreto ministeriale. Il MEF può modificare tale misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi tenendo conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Il saggio legale di interesse si applica, tra gli altri, al **ravvedimento operoso per versamenti omessi o tardivi** ed ai depositi cauzionali relativi agli affitti ed, in generale, a:

- rapporti tra cittadino e Stato (in primis le pendenze fiscali),
- contratti in cui non è stato stabilito un interesse diverso tra le parti.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio De Checchi Fiscale S.r.l.